Statuti societari da sottoporre a check-up

Lo studio del Notariato

I casi in cui occorre riscrivere vanno distinti da quelli in cui basta un'interpretazione

Angelo Busani

La riforma della disciplina delle società di capitali (Dlgs 47/2026) non obbliga a una riscrittura integrale degli statuti preesistenti; impone però un controllo delle singole clausole, perché non soltanto il decreto 47 ha modificato alcune regole, ma soprattutto ha ridisegnato e rinumerato gran parte degli articoli del Codice civile.

Quindi occorre innanzitutto distinguere i casi in cui lo statuto è da modificare da quelli in cui basta interpretarlo alla luce delle nuove norme. È quanto viene indicato nello studio n. 63-2026/I del Consiglio nazionale del Notariato.

Il primo controllo riguarda la governance delle società per azioni: il nuovo articolo 2380 del Codice civile pone sullo stesso piano il sistema con collegio sindacale, il sistema con consiglio di sorveglianza e il sistema con comitato per il controllo sulla gestione (la legge non denomina più gli ultimi due come "dualistico" e "monistico"): lo statuto deve esprimere la scelta per uno di essi.

Per le società già esistenti, tuttavia, non occorre una modifica se dallo statuto risulta con certezza il modello adottato; l'intervento diventa invece necessario se, ad esempio, lo statuto si limita a prevedere i tre sistemi senza sceglierne uno e rimettendo la scelta, di volta in volta, all'assemblea.

Il secondo controllo riguarda i rinvii numerici: molte norme sono state spostate o rinumerate. Un riferimento statutario a un articolo del Codice oggi abrogato non significa, peraltro, che la clausola sia divenuta inefficace. Se la disposizione è stata semplicemente ricollocata, il rinvio deve essere letto come riferito alla nuova norma corrispondente. È però opportuno censire questi richiami e, quando si modifica lo statuto per altre ragioni, aggiornare anche la numerazione.

Più delicato è il terzo controllo, quello sulle clausole statutarie di rinvio, in quanto bisogna distinguere quelle che rimandano a una norma del Codice da quelle che ne riproducono il testo. Il rinvio è tendenzialmente "mobile" e segue quindi l'evoluzione della legge; la clausola che abbia trascritto la vecchia disciplina, invece, tende a rimanere cristallizzata nel suo tenore originario quando la nuova legge abbia allentato il vincolo.

Verifiche su descrizione dell'assetto, rinvii agli articoli rinumerati del Codice civile e testo delle clausole statutarie

Da esaminare con particolare attenzione sono quindi le clausole sui requisiti di eleggibilità degli organi di controllo e sul divieto di concorrenza degli amministratori. La riforma ha modificato entrambi questi aspetti: non basta qui sostituire il numero di un articolo, ma occorre stabilire:

- quale disciplina risulti oggi applicabile;
- se la clausola statutaria continui a produrre un effetto autonomo.

La consegna, dunque, non è "adeguare tutti gli statuti", ma sottoporli a un check-up: identificare il sistema di governance, cercare i vecchi rinvii, distinguere rinvii e clausole riproduttive, isolare le disposizioni sostanzialmente incise dalla riforma, modificare ciò che richiede un adeguamento e valutare l'aggiornamento delle altre clausole quando serva a eliminare dubbi interpretativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA